

a.morosi

Da: Per conto di: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: venerdì 9 agosto 2019 15:42
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PIANO ATTUATIVO ARU 2 DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGO IL TORRENTE LURA – VIA VOLTA /VIA BELLAVITA – COMUNE DI SARONNO.
Allegati: postacert.eml (228 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/08/2019 alle ore 15:42:19 (+0200) il messaggio

"OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PIANO ATTUATIVO ARU 2 DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGO IL TORRENTE LURA – VIA VOLTA /VIA BELLAVITA – COMUNE DI SARONNO. " è stato inviato da "dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it" indirizzato a:

comunesaronno@secmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: C8BD6A71-A340-2145-6460-E81754BA4430@telecompost.it

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.59

Spettabile

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Osservazioni sul Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano attuativo ARU 2 di riordino e riqualificazione urbana lungo il torrente Lura – via Volta /via Bellavita – Comune di Saronno.

In riferimento alla nota prot. ARPA n.110955 del 09/07/2019 (Vs. prot. n. 22898 del 09/07/2019) con cui si comunica la messa a disposizione del Rapporto preliminare sul sito web del Comune di Saronno e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, e alla nota prot. ARPA n.111043 del 09/07/2019 (Vs. prot. n. 22725 del 08/07/2019) di convocazione della conferenza di verifica, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premessa

Il Piano di Governo del Territorio di Saronno è stato approvato con DCC n. 27 del 15/06/2013 (BURL n. 41 il 09/10/2013) e modificato in seguito da una serie di varianti parziali.

L'ambito di trasformazione ARU 2, classificato in zona omogenea, è occupato da un fabbricato a destinazione artigianale/industriale dismesso, da fabbricati accessori anch'essi in disuso e da uno spazio libero ad uso parcheggio interno. Il progetto prevede la completa demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di un complesso edilizio residenziale/direzionale, con superficie coperta complessiva pari a mq. 643,67, articolato in palazzine di max 7 piani fuori terra, dotate di un piano interrato ad uso autorimessa/accessori per le residenze.

Il progetto consente inoltre di realizzare, tramite la cessione di aree, il riordino e la riqualificazione urbana del tratto spondale di Torrente Lura che, da via Volta, in lato nord della proprietà, si estende fino a via Don Domenico Bellavita. I lavori prevedono la piantumazione di nuove alberature e la realizzazione di una pista ciclopeditone, per la cui realizzazione è stato rilasciato dalla Regione Lombardia "nulla osta idraulico" in data 09 ottobre 2017 con nota prot. n°AE.07.2017.0022021, in quanto il comparto ricade in fascia di rispetto e di tutela assoluta di tale corso d'acqua.

Per un tratto prospiciente la proprietà, lungo via Volta, è prevista anche la cessione di un'area ad uso parcheggio pubblico (pari a mq. 272,88), dove verranno realizzati dei posti auto a raso.

La variante in oggetto consiste nella modifica di alcuni parametri della Scheda d'ambito ARU 2 e precisamente:

- la cessione di una superficie a destinazione pubblica pari a mq. 1.455,87 (39,63%), mentre la percentuale richiesta dal P.G.T. è corrispondente al 60% (ovvero mq. 2.204,06). A compensazione, si procederà alla monetizzazione della restante parte dell'area non ceduta;
- la previsione di una superficie drenante pari a mq. 1.392,61 (37,91%), mentre la percentuale richiesta dal PGT corrisponde al 50% (ovvero mq. 1.836,72);
- l'individuazione di una superficie non residenziale pari a mq. 404 (20%) invece dei previsti mq. 118 (5,85%).

Il Rapporto preliminare (pag.8) precisa inoltre alcuni aspetti dimensionali:

- la superficie territoriale complessiva riportata nella scheda d'Ambito è pari mq. 3.800, mentre la superficie territoriale "reale" è pari a mq. 3.673,44;
- la distanza dalle sponde del Torrente Lura prevista nella Scheda d'ambito ARU 2 (indicazione a carattere indicativo-orientativo e non prescrittivo) è pari a m. 30,00, mentre in progetto la distanza minima è pari a m. 13,70. Tale scelta deriva dal fatto che, se applicata la distanza di m. 30, con l'aggiunta delle distanze minime previste dai confini dalle altre proprietà, il comparto edificatorio risulterebbe circoscritto e molto compresso, rendendo vano il principio di riqualificazione ambientale del comparto.

Valutazioni tecniche

L'intervento interessa un'area interna al Tessuto urbano consolidato, già destinata a trasformazione dal vigente PGT, e le modifiche introdotte non determinano effetti significativi sull'ambiente. Il progetto consente di recuperare un'area dismessa, in accordo con gli indirizzi regionali in tema di rigenerazione urbana.

Richiamando le valutazioni già espresse in ambito VAS del vigente PGT dalla scrivente Agenzia, si segnalano alcune tematiche di carattere generale e aggiornamenti normativi occorsi nel periodo di vigenza del Piano.

Reti fognarie e depurazione

Secondo quanto indicato dal RP, le acque meteoriche delle coperture saranno utilizzate per la subirrigazione e le acque residue saranno convogliate in pozzi disperdenti. Le acque nere saranno raccolte da un sistema di tubazioni interno, e recapitate nella fognatura comunale previo accumulo in un vasche Imhoff con pozzetti d'ispezione posto all'interno della proprietà.

Sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente verificare che il progetto del nuovo complesso residenziale/direzionale non aggravi idraulicamente la rete fognaria durante gli eventi piovosi e sia attentamente calibrato con le caratteristiche del sottosuolo e la protezione delle acque sotterranee dal rischio di percolazione di inquinanti.

Dovranno essere prescritte le corrette modalità tecniche di allontanamento delle acque chiare e delle acque scure, incluse le acque di prima pioggia, in conformità al regolamento di pubblica fognatura, verificando i calibri delle tubature e la capacità ricettiva delle stesse a garanzia della sostenibilità delle azioni di Piano.

Richiamato il punto 3 dell'Allegato A del R.R. 29 marzo 2019 - n. 6 "*Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20 della LR 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)*", ed in particolare le competenze di ATO in sede di VAS, è opportuno che le previsioni di espansione

urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso di nuove espansioni, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato. Pertanto sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente acquisire preventivamente il parere favorevole degli Enti competenti in materia.

Si suggerisce di utilizzare le acque meteoriche, oltre che per usi irrigui, anche per i servizi igienici o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento e di preferire pavimentazioni inerbite per le aree di sosta, poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche. Si sottolinea che la dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia potrà essere realizzata, ma il sistema di smaltimento dovrà prevedere uno stoccaggio e un rilascio controllato secondo i principi di invarianza idraulica.

Si ricorda infatti che Regione Lombardia ha approvato la L.r. n. 4 del 15 marzo 2016 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*, che introduce il concetto di invarianza idraulica e modifica la L.r.12/2005 e s.m.i., inserendo l'art.58 bis. Tale articolo stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto specificato nel R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 e s.m.i..

Al fine di eliminare gli sprechi e ridurre i consumi, si ricorda inoltre il R.R. 24 marzo 2006, n.2 *"Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua"* che, all'art. 6, prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

Si demanda all'Autorità competente per la VAS la verifica del calcolo delle superfici scoperte drenanti, in quanto le indicazioni tecniche di cui all'art. 3.2.3 del nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, rimanda agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone, approvati ai sensi della vigente legislazione.

Suolo e bonifiche

L'ambito ARU 2 ricade prevalentemente in Classe 2b - *Fattibilità con modeste limitazioni* ed in parte in Classe 3 RB - *Fattibilità con consistenti limitazioni* ed in Classe 4 RA - *Fattibilità con gravi limitazioni*.

Dovrà pertanto essere prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora richiesto dallo studio geologico a supporto del PGT stesso.

In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, dovrà essere presentata Dichiarazione di compatibilità geologica dell'intervento, redatta in conformità all'Allegato 6 della D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017 *"Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po"*, pubblicata sul B.U. R. L. Serie Ordinaria n.25 del 21/06/2017.

Tale norma detta le disposizioni da applicare nelle aree allagabili individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), e pertanto si ricorda che i Comuni sono tenuti a verificare e/o aggiornare il proprio strumento urbanistico, secondo le tempistiche previste dall'art.5 della L.r. n.31/2014.

Agli atti dell'U.O. BAE di questo Dipartimento risulta che, a seguito di Indagine ambientale preliminare e di successivo Piano di Caratterizzazione per la verifica della salubrità dei suoli, nell'ambito ARU 2 sono emersi superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 Tabella 1 Colonna A – *Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale* - Parte 4 del Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tal proposito si ricorda che, come richiesto con nota ARPA prot. n. 2019.0006352 del 15/01/2019, dovrà essere presentato Progetto di Bonifica, di cui all'art.242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione. Conseguentemente non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo edilizio da parte dell'Amministrazione comunale fino a che l'Ente competente non produrrà la certificazione di avvenuta bonifica dell'area.

Terre e rocce da scavo

In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato dall'Allegato 6 del Regolamento indicato.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR). Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Radon

In riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, si richiamano le misure di prevenzione indicate dalle *"Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor"*, approvate con DDG della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzare le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica

Il comune di Saronno, ai sensi della D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011, risulta inserito nell'*"Agglomerato di Milano"*, caratterizzato da una più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV e da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione).

Il complesso residenziale sarà costruito secondo criteri di alta prestazione energetica (classe A) e gli impianti di riscaldamento/condizionamento saranno realizzati con pompe di calore alimentate da corrente elettrica.

Si ricorda comunque che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.176 del 12/01/2017 (BURL SO n.4 del 24/01/2017).

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: *"L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato."*

Inquinamento acustico

La destinazione d'uso prevista è esclusivamente di tipo residenziale/direzionale e non sono previste attività commerciali o produttive, pertanto l'impatto ambientale è migliorativo rispetto alla situazione esistente.

Si ricorda che gli edifici dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal DPCM 5/12/1997, relativo alla *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

Inquinamento luminoso

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 *"Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso"*, in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto prevista per Osservatorio Città di Legnano e del New Millenium Observatory di Mozzate.

Aree a verde

Riguardo alle nuove piantumazioni previste dal progetto, dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e valorizzandone la funzione di mitigazione paesistico-ambientale.

A tal fine si segnala la D.g.r. n.VIII/7736 del 24.07.2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E).

Conclusioni

Indipendentemente dalla scelta di sottoporre la variante a VAS, la cui valutazione spetta all'Autorità Competente, gli interventi in progetto dovranno tener conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le performance ambientali ed energetiche.

Si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Marco MOMBELLI

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Anna Maria Monguzzi
Verificato: P.O. VIA-VAS Dott. Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento Dott. Adriano Cati